



COMUNE DI LATINA

AREA WELFARE – SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 s.m.i. - ANNUALITA' 2011

Allegato "A" alla Determinazione Dirigenziale n. 792 del 16 maggio 2012

Art. 1

Requisiti per la partecipazione al Bando

Dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 2012, il Comune di Latina riceve le domande dei richiedenti che, **alla data di spedizione della domanda**, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure avere cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno almeno biennale, ovvero richiesta di rinnovo del permesso stesso, o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
2. non avere la titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Latina e comunque nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo non superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. (valore I.C.I. pari a euro 100.000);
3. non aver ottenuto altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
4. non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e/o occupanti degli stessi a qualsiasi titolo;
5. essere stato, nell'anno 2011 o frazione di esso, titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
6. essere stato residente anagraficamente nel Comune di Latina e nell'immobile per il quale si richiede il contributo per il periodo dell'annualità 2011;
7. essere attualmente titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
8. essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2011 ovvero, in caso di morosità, aver sottoscritto una delega di riscossione del contributo a favore del proprietario;
9. essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro (modello F/23) riferita all'annualità 2011; ovvero essere in possesso della dichiarazione del proprietario di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
10. avere un reddito familiare annuo relativo al 2011 che:
 - a) - calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a euro 12.177,10 rispetto al quale reddito l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (**fascia A**).ovvero
 - b) - calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari a euro 19.524,88 rispetto al quale reddito l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (**fascia B**).

11. nel caso in cui il reddito ISE del nucleo familiare sia pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei Servizi Sociali del Comune attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, oppure l'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., circa la dettagliata fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico il quale deve dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare l'aiuto. (non saranno accettate descrizioni generiche).

Art.2

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il modello di domanda può essere:
 - a) ritirato presso l'Ufficio Politiche Abitative sito in P.za del Popolo 14, il Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 17.30;
 - b) ritirato presso lo Sportello del Cittadino sito in Corso della Repubblica 116, nelle giornate da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30. alle ore 12.30;
 - c) scaricato dal sito internet del Comune di Latina: www.comune.latina.it
2. **La domanda di partecipazione al Bando, debitamente sottoscritta e comprensiva degli allegati, deve essere spedita esclusivamente tramite Raccomandata A.R.** in busta chiusa riportante la seguente dicitura "**BANDO AFFITTI 2011**" da inviarsi a: "Comune di Latina – Servizio Segretariato Sociale - Ufficio Politiche Abitative – Piazza del Popolo 14 – 04100 Latina" **entro il termine perentorio del 30 giugno 2012 (farà fede la data di spedizione postale)** e redatta sugli appositi modelli forniti dall'Ufficio Politiche Abitative, dallo Sportello del Cittadino nonché scaricabili dal sito internet del Comune di Latina.
3. **I richiedenti, ai fini dell'accertamento sia del possesso dei requisiti per l'accesso al fondo sia per la determinazione del contributo spettante, dovranno allegare alla domanda:**
 - a) **attestazione ISEE** aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2011, riguardante il nucleo familiare presente alla data di emanazione del presente bando (01/06/2012);
 - b) **copia del/i contratto/i di locazione registrato/i** valido/i per l'anno 2011.
 - c) nel caso in cui il richiedente non dovesse essere più residente nell'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo: **copia del nuovo contratto di locazione**, debitamente registrato, a dimostrazione della continuità della locazione anche se al di fuori del Comune di Latina;
 - d) **copia del mod. F/23** attestante il pagamento dell'imposta di registro del contratto per l'anno 2011 ovvero copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca recapitata al locatario o all'Agenzia delle Entrate all'atto della registrazione del contratto;
 - e) **copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione** per l'anno 2011 ovvero dichiarazione del locatore dell'immobile circa la regolarità dei pagamenti degli affitti con il relativo ammontare degli stessi. **In caso di morosità** può essere delegato il locatore alla riscossione dell'intero contributo o fino alla concorrenza di quanto dovuto;
 - f) **copia della visura catastale dell'immobile** per il quale è richiesto il contributo dalla quale si evinca la categoria catastale di appartenenza **ovvero indicazione catastale dell'immobile** da riportare nella domanda (foglio – particella/mappale – subalterno);
 - g) **fotocopia del documento d'identità del richiedente** e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale, ovvero copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno biennale scaduto;
 - h) **in caso di reddito ISE "zero"**, la certificazione dei Servizi Sociali del Comune attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune ovvero l'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., circa la **dettagliata** fonte di sostentamento;
 - i) qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati, le ricevute di pagamento dei canoni riferiti a entrambi i contratti di locazione con i rispettivi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;

- j) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio nello stesso Comune, dovranno essere prodotte le copie dei rispettivi contratti registrati, le ricevute di pagamento degli affitti e i rispettivi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
- k) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro Comune, il contributo sarà determinato in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda e dovrà essere allegato il nuovo contratto di locazione, debitamente registrato, per dimostrare la continuità locativa.

Art.3

Determinazione del canone di locazione

Il valore del canone di locazione è quello risultante dal contratto di locazione registrato al netto degli oneri accessori.

Art. 4

Determinazione del reddito

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è **richiesta l' "Attestazione ISEE" aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2011** dal nucleo familiare presente alla data di emanazione del presente bando. L'attestazione ISEE è rilasciata gratuitamente dagli organi istituzionali preposti.
2. L'ISEE.fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).
3. Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art.3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.
4. La determinazione dell'ISEE.fsa risulta pertanto dalla seguente formula:

$$\text{ISEE.fsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. nucleo}$$

Art.5

Calcolo del contributo da assegnare

1. L'importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:
 - a) **per i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 10a) dell'art.1 (fascia A):** canone annuo meno il 14% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di euro 3.098,74;
 - b) **per i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 10b) dell'art.1 (fascia B):** canone annuo meno il 24% del reddito ISEE.fsa e comunque fino a un massimo di euro 2.324,00;
2. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità superiore ai 2/3, o per altre analoghe situazioni di particolare difficoltà sociale, **da dimostrare con certificazione probatoria all'atto di presentazione della domanda**, il contributo da assegnare è incrementato del 25% o in alternativa sono elevati della stessa percentuale, pari al 25%, i limiti di reddito per beneficiare del contributo di cui all'art.1.
3. Il contributo, come sopra determinato, non potrà comunque superare l'importo del canone annuo e lo stesso non sarà erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad euro 100,00.

Art.6

Formazione della graduatoria

1. Le domande saranno istruite dall'Ufficio Politiche Abitative che provvederà alla formazione della **graduatoria provvisoria** che sarà in pubblicazione presso l'albo pretorio "online" del Comune di Latina dal giorno **28 settembre 2012**.
2. I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Bando, saranno collocati nella graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art.1 punto 10.

3. Nell'ambito delle due fasce la graduatoria sarà ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza (canone di locazione)/(reddito ISEE.fsa) (le incidenze superiori al 100% saranno comunque considerate pari al 100%). Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza (canone di locazione)/(reddito ISEE.fsa), la graduatoria sarà predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.fsa. In caso di ulteriore parità, saranno privilegiati i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore ai 2/3.
4. Per le domande non ammesse sarà redatto un apposito elenco ove, accanto a ciascun nominativo, sarà indicato il motivo dell'esclusione.
5. **Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare eventuali opposizioni**, debitamente motivate, alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, **entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e quindi entro il giorno 28 ottobre 2012**. Tali opposizioni potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Politiche Abitative ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al Bando ovvero trasmesse allo stesso Ufficio con Raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione postale).
6. In sede di opposizione la documentazione inizialmente presentata potrà essere integrata fermo restando il possesso dei requisiti alla data di spedizione della domanda.
Non potranno invece essere sanati in sede di opposizione:
 - a) il mancato invio, con raccomandata A.R., della domanda entro il termine di scadenza previsto dal Bando;
 - b) il mancato utilizzo del modulo appositamente predisposto relativo all'annualità 2011;
 - c) il mancato invio del modulo di domanda;
 - d) la mancata sottoscrizione del modulo di domanda.
7. Il Comune, esaminati gli eventuali ricorsi, provvederà alla formazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'albo pretorio "on-line" del Comune di Latina entro il 30 novembre 2012.

Art. 7

Erogazione del contributo

1. **Il Comune erogherà il contributo ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva solo a seguito della ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell'apposito Fondo regionale.**
2. **La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Lazio e alle disposizioni del presente Bando.**
3. Qualora le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio dovessero essere insufficienti a coprire le richieste e l'Amministrazione Comunale non disponesse dei fondi necessari a coprire la parte residua del fabbisogno, i contributi previsti saranno liquidati, fino ad esaurimento delle disponibilità, in via prioritaria ai soggetti collocati in fascia A secondo la graduatoria formulata ai sensi dell'art.6 punto 3 eventualmente ridotti in quota proporzionale fino a garantire l'importo minimo di almeno Euro 100,00 al maggior numero di partecipanti.
4. In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato esclusivamente alle persone già presenti nello stato di famiglia del beneficiario risultante al momento di presentazione della domanda e nell'attestazione ISEE.
5. Al momento della riscossione del contributo, i soggetti aventi diritto al contributo stesso dovranno presentare una dichiarazione, resa ai sensi della L.445/2000 e s.m.i, relativa al mantenimento dei requisiti di cui ai punti 1 – 2 – 4 – 7 dell'art.1 del presente Bando.

Art.8

Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese avvertendo che in caso di accertamento di mendaci dichiarazioni si procederà, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'esclusione dalla graduatoria con conseguente revoca del beneficio concesso e, se già elargito, al recupero del contributo gravato degli interessi legali.

Latina 01 giugno 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra CAPUTI



COMUNE DI LATINA

AREA WELFARE – SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 s.m.i. - ANNUALITA' 2011

Allegato "A" alla Determinazione Dirigenziale n. 792 del 16 maggio 2012

Art. 1

Requisiti per la partecipazione al Bando

Dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 2012, il Comune di Latina riceve le domande dei richiedenti che, **alla data di spedizione della domanda**, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure avere cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno almeno biennale, ovvero richiesta di rinnovo del permesso stesso, o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
2. non avere la titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Latina e comunque nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo non superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. (valore I.C.I. pari a euro 100.000);
3. non aver ottenuto altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
4. non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e/o occupanti degli stessi a qualsiasi titolo;
5. essere stato, nell'anno 2011 o frazione di esso, titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
6. essere stato residente anagraficamente nel Comune di Latina e nell'immobile per il quale si richiede il contributo per il periodo dell'annualità 2011;
7. essere attualmente titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
8. essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2011 ovvero, in caso di morosità, aver sottoscritto una delega di riscossione del contributo a favore del proprietario;
9. essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro (modello F/23) riferita all'annualità 2011; ovvero essere in possesso della dichiarazione del proprietario di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
10. avere un reddito familiare annuo relativo al 2011 che:
 - a) - calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a euro 12.177,10 rispetto al quale reddito l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (**fascia A**).ovvero
 - b) - calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari a euro 19.524,88 rispetto al quale reddito l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (**fascia B**).

11. nel caso in cui il reddito ISE del nucleo familiare sia pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei Servizi Sociali del Comune attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, oppure l'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., circa la dettagliata fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico il quale deve dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare l'aiuto. (non saranno accettate descrizioni generiche).

Art.2

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il modello di domanda può essere:
 - a) ritirato presso l'Ufficio Politiche Abitative sito in P.za del Popolo 14, il Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 17.30;
 - b) ritirato presso lo Sportello del Cittadino sito in Corso della Repubblica 116, nelle giornate da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30. alle ore 12.30;
 - c) scaricato dal sito internet del Comune di Latina: www.comune.latina.it
2. **La domanda di partecipazione al Bando, debitamente sottoscritta e comprensiva degli allegati, deve essere spedita esclusivamente tramite Raccomandata A.R.** in busta chiusa riportante la seguente dicitura "**BANDO AFFITTI 2011**" da inviarsi a: "Comune di Latina – Servizio Segretariato Sociale - Ufficio Politiche Abitative – Piazza del Popolo 14 – 04100 Latina" **entro il termine perentorio del 30 giugno 2012 (farà fede la data di spedizione postale)** e redatta sugli appositi modelli forniti dall'Ufficio Politiche Abitative, dallo Sportello del Cittadino nonché scaricabili dal sito internet del Comune di Latina.
3. **I richiedenti, ai fini dell'accertamento sia del possesso dei requisiti per l'accesso al fondo sia per la determinazione del contributo spettante, dovranno allegare alla domanda:**
 - a) **attestazione ISEE** aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2011, riguardante il nucleo familiare presente alla data di emanazione del presente bando (01/06/2012);
 - b) **copia del/i contratto/i di locazione registrato/i** valido/i per l'anno 2011.
 - c) nel caso in cui il richiedente non dovesse essere più residente nell'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo: **copia del nuovo contratto di locazione**, debitamente registrato, a dimostrazione della continuità della locazione anche se al di fuori del Comune di Latina;
 - d) **copia del mod. F/23** attestante il pagamento dell'imposta di registro del contratto per l'anno 2011 ovvero copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca recapitata al locatario o all'Agenzia delle Entrate all'atto della registrazione del contratto;
 - e) **copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione** per l'anno 2011 ovvero dichiarazione del locatore dell'immobile circa la regolarità dei pagamenti degli affitti con il relativo ammontare degli stessi. **In caso di morosità** può essere delegato il locatore alla riscossione dell'intero contributo o fino alla concorrenza di quanto dovuto;
 - f) **copia della visura catastale dell'immobile** per il quale è richiesto il contributo dalla quale si evinca la categoria catastale di appartenenza **ovvero indicazione catastale dell'immobile** da riportare nella domanda (foglio – particella/mappale – subalterno);
 - g) **fotocopia del documento d'identità del richiedente** e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale, ovvero copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno biennale scaduto;
 - h) **in caso di reddito ISE "zero"**, la certificazione dei Servizi Sociali del Comune attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune ovvero l'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., circa la **dettagliata** fonte di sostentamento;
 - i) qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati, le ricevute di pagamento dei canoni riferiti a entrambi i contratti di locazione con i rispettivi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;

- j) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio nello stesso Comune, dovranno essere prodotte le copie dei rispettivi contratti registrati, le ricevute di pagamento degli affitti e i rispettivi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
- k) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro Comune, il contributo sarà determinato in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda e dovrà essere allegato il nuovo contratto di locazione, debitamente registrato, per dimostrare la continuità locativa.

Art.3

Determinazione del canone di locazione

Il valore del canone di locazione è quello risultante dal contratto di locazione registrato al netto degli oneri accessori.

Art. 4

Determinazione del reddito

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è **richiesta l' "Attestazione ISEE" aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2011** dal nucleo familiare presente alla data di emanazione del presente bando. L'attestazione ISEE è rilasciata gratuitamente dagli organi istituzionali preposti.
2. L'ISEE.fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).
3. Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art.3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.
4. La determinazione dell'ISEE.fsa risulta pertanto dalla seguente formula:

$$\text{ISEE.fsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. nucleo}$$

Art.5

Calcolo del contributo da assegnare

1. L'importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:
 - a) **per i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 10a) dell'art.1 (fascia A):** canone annuo meno il 14% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di euro 3.098,74;
 - b) **per i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 10b) dell'art.1 (fascia B):** canone annuo meno il 24% del reddito ISEE.fsa e comunque fino a un massimo di euro 2.324,00;
2. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità superiore ai 2/3, o per altre analoghe situazioni di particolare difficoltà sociale, **da dimostrare con certificazione probatoria all'atto di presentazione della domanda**, il contributo da assegnare è incrementato del 25% o in alternativa sono elevati della stessa percentuale, pari al 25%, i limiti di reddito per beneficiare del contributo di cui all'art.1.
3. Il contributo, come sopra determinato, non potrà comunque superare l'importo del canone annuo e lo stesso non sarà erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad euro 100,00.

Art.6

Formazione della graduatoria

1. Le domande saranno istruite dall'Ufficio Politiche Abitative che provvederà alla formazione della **graduatoria provvisoria** che sarà in pubblicazione presso l'albo pretorio "online" del Comune di Latina dal giorno **28 settembre 2012**.
2. I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Bando, saranno collocati nella graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art.1 punto 10.

3. Nell'ambito delle due fasce la graduatoria sarà ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza (canone di locazione)/(reddito ISEE.fsa) (le incidenze superiori al 100% saranno comunque considerate pari al 100%). Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza (canone di locazione)/(reddito ISEE.fsa), la graduatoria sarà predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.fsa. In caso di ulteriore parità, saranno privilegiati i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore ai 2/3.
4. Per le domande non ammesse sarà redatto un apposito elenco ove, accanto a ciascun nominativo, sarà indicato il motivo dell'esclusione.
5. **Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare eventuali opposizioni**, debitamente motivate, alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, **entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e quindi entro il giorno 28 ottobre 2012**. Tali opposizioni potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Politiche Abitative ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al Bando ovvero trasmesse allo stesso Ufficio con Raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione postale).
6. In sede di opposizione la documentazione inizialmente presentata potrà essere integrata fermo restando il possesso dei requisiti alla data di spedizione della domanda.
Non potranno invece essere sanati in sede di opposizione:
 - a) il mancato invio, con raccomandata A.R., della domanda entro il termine di scadenza previsto dal Bando;
 - b) il mancato utilizzo del modulo appositamente predisposto relativo all'annualità 2011;
 - c) il mancato invio del modulo di domanda;
 - d) la mancata sottoscrizione del modulo di domanda.
7. Il Comune, esaminati gli eventuali ricorsi, provvederà alla formazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'albo pretorio "on-line" del Comune di Latina entro il 30 novembre 2012.

Art. 7

Erogazione del contributo

1. **Il Comune erogherà il contributo ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva solo a seguito della ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell'apposito Fondo regionale.**
2. **La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Lazio e alle disposizioni del presente Bando.**
3. Qualora le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio dovessero essere insufficienti a coprire le richieste e l'Amministrazione Comunale non disponesse dei fondi necessari a coprire la parte residua del fabbisogno, i contributi previsti saranno liquidati, fino ad esaurimento delle disponibilità, in via prioritaria ai soggetti collocati in fascia A secondo la graduatoria formulata ai sensi dell'art.6 punto 3 eventualmente ridotti in quota proporzionale fino a garantire l'importo minimo di almeno Euro 100,00 al maggior numero di partecipanti.
4. In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato esclusivamente alle persone già presenti nello stato di famiglia del beneficiario risultante al momento di presentazione della domanda e nell'attestazione ISEE.
5. Al momento della riscossione del contributo, i soggetti aventi diritto al contributo stesso dovranno presentare una dichiarazione, resa ai sensi della L.445/2000 e s.m.i., relativa al mantenimento dei requisiti di cui ai punti 1 – 2 – 4 – 7 dell'art.1 del presente Bando.

Art.8

Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese avvertendo che in caso di accertamento di mendaci dichiarazioni si procederà, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'esclusione dalla graduatoria con conseguente revoca del beneficio concesso e, se già elargito, al recupero del contributo gravato degli interessi legali.

Latina 01 giugno 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra CAPUTI



COMUNE DI LATINA

AREA WELFARE – SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - UFFICIO POLITICHE ABITATIVE

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 s.m.i. - ANNUALITA' 2011

Allegato "A" alla Determinazione Dirigenziale n. 792 del 16 maggio 2012

Art. 1

Requisiti per la partecipazione al Bando

Dal 1° giugno 2012 e fino al 30 giugno 2012, il Comune di Latina riceve le domande dei richiedenti che, **alla data di spedizione della domanda**, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure avere cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea se munito di permesso di soggiorno almeno biennale, ovvero richiesta di rinnovo del permesso stesso, o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
2. non avere la titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Latina e comunque nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo non superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. (valore I.C.I. pari a euro 100.000);
3. non aver ottenuto altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
4. non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e/o occupanti degli stessi a qualsiasi titolo;
5. essere stato, nell'anno 2011 o frazione di esso, titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
6. essere stato residente anagraficamente nel Comune di Latina e nell'immobile per il quale si richiede il contributo per il periodo dell'annualità 2011;
7. essere attualmente titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
8. essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2011 ovvero, in caso di morosità, aver sottoscritto una delega di riscossione del contributo a favore del proprietario;
9. essere in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro (modello F/23) riferita all'annualità 2011; ovvero essere in possesso della dichiarazione del proprietario di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
10. avere un reddito familiare annuo relativo al 2011 che:
 - a) - calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore alla somma di due pensioni minime INPS pari a euro 12.177,10 rispetto al quale reddito l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (**fascia A**).ovvero
 - b) - calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari a euro 19.524,88 rispetto al quale reddito l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (**fascia B**).

11. nel caso in cui il reddito ISE del nucleo familiare sia pari a "zero", l'erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei Servizi Sociali del Comune attestante l'assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, oppure l'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., circa la dettagliata fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico il quale deve dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare l'aiuto. (non saranno accettate descrizioni generiche).

Art.2

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il modello di domanda può essere:
 - a) ritirato presso l'Ufficio Politiche Abitative sito in P.za del Popolo 14, il Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15.30 alle 17.30;
 - b) ritirato presso lo Sportello del Cittadino sito in Corso della Repubblica 116, nelle giornate da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30. alle ore 12.30;
 - c) scaricato dal sito internet del Comune di Latina: www.comune.latina.it
2. **La domanda di partecipazione al Bando, debitamente sottoscritta e comprensiva degli allegati, deve essere spedita esclusivamente tramite Raccomandata A.R.** in busta chiusa riportante la seguente dicitura "**BANDO AFFITTI 2011**" da inviarsi a: "Comune di Latina – Servizio Segretariato Sociale - Ufficio Politiche Abitative – Piazza del Popolo 14 – 04100 Latina" **entro il termine perentorio del 30 giugno 2012 (farà fede la data di spedizione postale)** e redatta sugli appositi modelli forniti dall'Ufficio Politiche Abitative, dallo Sportello del Cittadino nonché scaricabili dal sito internet del Comune di Latina.
3. **I richiedenti, ai fini dell'accertamento sia del possesso dei requisiti per l'accesso al fondo sia per la determinazione del contributo spettante, dovranno allegare alla domanda:**
 - a) **attestazione ISEE** aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2011, riguardante il nucleo familiare presente alla data di emanazione del presente bando (01/06/2012);
 - b) **copia del/i contratto/i di locazione registrato/i** valido/i per l'anno 2011.
 - c) nel caso in cui il richiedente non dovesse essere più residente nell'alloggio per il quale è stato richiesto il contributo: **copia del nuovo contratto di locazione**, debitamente registrato, a dimostrazione della continuità della locazione anche se al di fuori del Comune di Latina;
 - d) **copia del mod. F/23** attestante il pagamento dell'imposta di registro del contratto per l'anno 2011 ovvero copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca recapitata al locatario o all'Agenzia delle Entrate all'atto della registrazione del contratto;
 - e) **copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione** per l'anno 2011 ovvero dichiarazione del locatore dell'immobile circa la regolarità dei pagamenti degli affitti con il relativo ammontare degli stessi. **In caso di morosità** può essere delegato il locatore alla riscossione dell'intero contributo o fino alla concorrenza di quanto dovuto;
 - f) **copia della visura catastale dell'immobile** per il quale è richiesto il contributo dalla quale si evinca la categoria catastale di appartenenza **ovvero indicazione catastale dell'immobile** da riportare nella domanda (foglio – particella/mappale – subalterno);
 - g) **fotocopia del documento d'identità del richiedente** e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno almeno biennale, ovvero copia della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno biennale scaduto;
 - h) **in caso di reddito ISE "zero"**, la certificazione dei Servizi Sociali del Comune attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune ovvero l'autocertificazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., circa la **dettagliata** fonte di sostentamento;
 - i) qualora nel corso dell'anno cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente deve allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati, le ricevute di pagamento dei canoni riferiti a entrambi i contratti di locazione con i rispettivi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;

- j) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio nello stesso Comune, dovranno essere prodotte le copie dei rispettivi contratti registrati, le ricevute di pagamento degli affitti e i rispettivi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
- k) nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro Comune, il contributo sarà determinato in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda e dovrà essere allegato il nuovo contratto di locazione, debitamente registrato, per dimostrare la continuità locativa.

Art.3

Determinazione del canone di locazione

Il valore del canone di locazione è quello risultante dal contratto di locazione registrato al netto degli oneri accessori.

Art. 4

Determinazione del reddito

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è **richiesta l' "Attestazione ISEE" aggiornata ai redditi percepiti nell'anno 2011** dal nucleo familiare presente alla data di emanazione del presente bando. L'attestazione ISEE è rilasciata gratuitamente dagli organi istituzionali preposti.
2. L'ISEE.fsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.).
3. Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art.3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.
4. La determinazione dell'ISEE.fsa risulta pertanto dalla seguente formula:

$$\text{ISEE.fsa} = (\text{ISEE} \times \text{coeff. nucleo} + \text{canone}) / \text{coeff. nucleo}$$

Art.5

Calcolo del contributo da assegnare

1. L'importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:
 - a) **per i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 10a) dell'art.1 (fascia A):** canone annuo meno il 14% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di euro 3.098,74;
 - b) **per i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al punto 10b) dell'art.1 (fascia B):** canone annuo meno il 24% del reddito ISEE.fsa e comunque fino a un massimo di euro 2.324,00;
2. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità superiore ai 2/3, o per altre analoghe situazioni di particolare difficoltà sociale, **da dimostrare con certificazione probatoria all'atto di presentazione della domanda**, il contributo da assegnare è incrementato del 25% o in alternativa sono elevati della stessa percentuale, pari al 25%, i limiti di reddito per beneficiare del contributo di cui all'art.1.
3. Il contributo, come sopra determinato, non potrà comunque superare l'importo del canone annuo e lo stesso non sarà erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad euro 100,00.

Art.6

Formazione della graduatoria

1. Le domande saranno istruite dall'Ufficio Politiche Abitative che provvederà alla formazione della **graduatoria provvisoria** che sarà in pubblicazione presso l'albo pretorio "online" del Comune di Latina dal giorno **28 settembre 2012**.
2. I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al Bando, saranno collocati nella graduatoria distinti nelle fasce A e B, ai sensi dell'art.1 punto 10.

3. Nell'ambito delle due fasce la graduatoria sarà ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza (canone di locazione)/(reddito ISEE.fsa) (le incidenze superiori al 100% saranno comunque considerate pari al 100%). Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza (canone di locazione)/(reddito ISEE.fsa), la graduatoria sarà predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.fsa. In caso di ulteriore parità, saranno privilegiati i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni o disabili con invalidità superiore ai 2/3.
4. Per le domande non ammesse sarà redatto un apposito elenco ove, accanto a ciascun nominativo, sarà indicato il motivo dell'esclusione.
5. **Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare eventuali opposizioni**, debitamente motivate, alla Commissione Comunale Assegnazione Alloggi, **entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e quindi entro il giorno 28 ottobre 2012**. Tali opposizioni potranno essere consegnate a mano presso l'Ufficio Politiche Abitative ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione al Bando ovvero trasmesse allo stesso Ufficio con Raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione postale).
6. In sede di opposizione la documentazione inizialmente presentata potrà essere integrata fermo restando il possesso dei requisiti alla data di spedizione della domanda.
Non potranno invece essere sanati in sede di opposizione:
 - a) il mancato invio, con raccomandata A.R., della domanda entro il termine di scadenza previsto dal Bando;
 - b) il mancato utilizzo del modulo appositamente predisposto relativo all'annualità 2011;
 - c) il mancato invio del modulo di domanda;
 - d) la mancata sottoscrizione del modulo di domanda.
7. Il Comune, esaminati gli eventuali ricorsi, provvederà alla formazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'albo pretorio "on-line" del Comune di Latina entro il 30 novembre 2012.

Art. 7

Erogazione del contributo

1. **Il Comune erogherà il contributo ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva solo a seguito della ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell'apposito Fondo regionale.**
2. **La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Lazio e alle disposizioni del presente Bando.**
3. Qualora le risorse messe a disposizione dalla Regione Lazio dovessero essere insufficienti a coprire le richieste e l'Amministrazione Comunale non disponesse dei fondi necessari a coprire la parte residua del fabbisogno, i contributi previsti saranno liquidati, fino ad esaurimento delle disponibilità, in via prioritaria ai soggetti collocati in fascia A secondo la graduatoria formulata ai sensi dell'art.6 punto 3 eventualmente ridotti in quota proporzionale fino a garantire l'importo minimo di almeno Euro 100,00 al maggior numero di partecipanti.
4. In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato esclusivamente alle persone già presenti nello stato di famiglia del beneficiario risultante al momento di presentazione della domanda e nell'attestazione ISEE.
5. Al momento della riscossione del contributo, i soggetti aventi diritto al contributo stesso dovranno presentare una dichiarazione, resa ai sensi della L.445/2000 e s.m.i., relativa al mantenimento dei requisiti di cui ai punti 1 – 2 – 4 – 7 dell'art.1 del presente Bando.

Art.8

Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i., spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese avvertendo che in caso di accertamento di mendaci dichiarazioni si procederà, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica, all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'esclusione dalla graduatoria con conseguente revoca del beneficio concesso e, se già elargito, al recupero del contributo gravato degli interessi legali.

Latina 01 giugno 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra CAPUTI